



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI
GEOFISICA SPERIMENTALE (OGS)

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' MISTA A R.L.

Determinazione dell'8 maggio 2025, n. 52



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI
GEOFISICA SPERIMENTALE (OGS)

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' MISTA A R.L.

Relatore: Consigliere Daniele Bertuzzi

Hanno collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati i funzionari:

Massimo Ciolfi

Cristiana Carratù



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'8 maggio 2025;

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1978, con il quale l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della già menzionata l. n. 259 del 1958;

visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e, in particolare, gli artt. 1 e 14;

visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 e, in particolare, gli artt. 18 e 23, comma 8;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - Tusp) e, in particolare, l'articolo 5, come novellato dall'articolo 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

vista la nota della Direttrice generale DG/PDN/seg-dg19 del 25 marzo 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione Enti al n. 1047 in pari data, con la quale, ai sensi dall'art. 5, c. 3, del Tusp, è stata trasmessa la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), adottata nella riunione del 19 marzo 2025, avente ad oggetto la "Costituzione di una società a responsabilità limitata nell'ambito del progetto PNRR "TRITON": approvazione definitiva degli atti della società mista e l'avviso di gara";

vista la nota della Direttrice generale dell'OGS DG/PDN/seg-dg41 del 24 aprile 2025, acquisita al protocollo di questa Sezione Enti al n. 1616 del 28 aprile 2025, avente ad oggetto: "Ulteriore documentazione a supporto del parere richiesto per la costituzione di una società mista a responsabilità limitata di cui al progetto PNRR TRITON";

vista l'ordinanza presidenziale n. 18 del 2025, con la quale, ai sensi dell'art. 5 del Tusp, la Sezione è stata convocata per l'esame della questione;
esaminati gli atti;
udito il relatore, Consigliere Daniele Bertuzzi;
ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

PREMESSO IN FATTO

Con nota prot. n. DG/PDN/seg-dg19 del 25 marzo 2025, acquisita al protocollo della Sezione n. 1047 del 25 marzo 2025, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, di seguito per brevità anche OGS, ha trasmesso la deliberazione n. 22 ADW del 19 marzo 2025 avente ad oggetto "Costituzione di una società a responsabilità limitata nell'ambito del progetto PNRR "TRITON": approvazione definitiva degli atti della società mista e l'avviso di gara", a mezzo della quale l'Istituto ha chiesto alla Corte dei conti di deliberare in merito alla conformità del citato atto del Consiglio d'amministrazione n. 22 del 2025 ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 (Tusp) e all'assenza di elementi ostativi alla costituzione della società a responsabilità limitata denominata provvisoriamente Newco s.r.l.

Nella richiamata nota l'OGS ha precisato di essere ente pubblico vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) e di essere risultato aggiudicatario di un finanziamento destinato alla realizzazione del progetto "TRIeste valley innovaTION hub" (TRITON), presentato nell'ambito dell'Avviso Itec (Infrastrutture tecnologiche di innovazione) del Ministero dell'università e della ricerca n. 3265 del 28 dicembre 2021, in attuazione dell'investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione e della Missione 4: Istruzione e ricerca - Componente 2 - Dalla ricerca all'impresa del Pnrr.

La proposta progettuale è stata ammessa al finanziamento con decreto del Mur n. 144 del 22 giugno 2022 per l'importo di euro 9.548.905 (importo complessivo del progetto euro 19.487.562).

Nella citata nota di trasmissione l'OGS, in attuazione dell'art. 4, c. 2, dell'Avviso Mur n. 3265 del 2021, ai sensi del quale "il soggetto proponente dovrà avvalersi, nella implementazione dell'iniziativa, del contributo di soggetti privati, che, individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale, cofinanzino l'iniziativa stessa attraverso un'operazione di partenariato

pubblico-privato”, precisa di aver iniziato un percorso per addivenire ad un partenariato pubblico-privato “istituzionalizzato” volto alla costituzione di una società mista a responsabilità limitata.

Con la citata deliberazione n. 22 del 2025, il Consiglio d’amministrazione di OGS ha disposto:

“1. di prendere atto che il MEF non ha espresso entro 30 giorni dalla richiesta del 14.01.2025 il previsto parere come da art. 18 comma 1 lettera b) terzo periodo del D.lgs. 127/2003 e che il MUR ha comunicato la propria autorizzazione datata 12.03.2025 (come da art. 18 comma 1 lettera b) primo e secondo periodo del D.lgs. 127/2003);

2. di approvare in via definitiva gli atti prodromici alla costituzione della società mista e l’avviso di gara;

3. di dare mandato alla Direttrice Generale di inviare la presente deliberazione (ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 175/2016), munita di tutta la documentazione a supporto, alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM e di porre in essere tutti i necessari adempimenti funzionali all’iniziativa in parola;

4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), l’avvio della procedura ad evidenza pubblica “a doppio oggetto”, conferendo mandato alla Direttrice Generale di sottoscrivere tutti gli atti connessi alla procedura, pur nelle more dei pareri della Corte dei Conti e dell’AGCM dopo aver sentito il Collegio dei Revisori;

5. che l’aggiudicazione della procedura di cui sopra debba essere assoggettata alla condizione del preventivo ottenimento di tutti i necessari atti di assenso; qualora i pareri siano negativi o comportino modifiche rilevanti, l’OGS potrà decidere di revocare o di non aggiudicare la procedura di gara e nulla sarà dovuto ai concorrenti quale rimborso spese a qualsiasi titolo sostenuto per la partecipazione alla gara;

6. di verificare, all’esito degli adempimenti procedurali prodromici alla costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale maggioritario privato (vale a dire, ottenimento dei necessari atti di assenso, indizione e svolgimento della procedura ad evidenza pubblica preordinata alla selezione del partner privato), l’effettiva possibilità di conseguire tempestivamente gli obiettivi fissati dal cronoprogramma dell’intervento prima di procedere all’effettiva costituzione della società mista;

7. di approvare, dopo aver verificato la congruenza di tutti i punti precedenti, la costituzione della società a responsabilità limitata con denominazione sociale provvisoria “NewCo Srl” con capitale sociale di euro 2.000.000 e di autorizzare il conferimento di euro 980.000 a titolo di capitale sociale, iscrivendo tale importo alla voce contabile del bilancio “Partecipazione in imprese collegate”;

8. di autorizzare fin d’ora l’eventuale modifica della documentazione di cui al punto 2, anche in esito alle osservazioni che dovessero ancora prevenire da parte dei soggetti istituzionali coinvolti, purché le stesse non rappresentino in alcun modo modifiche sostanziali del progetto presentato;

9. di dare mandato agli uffici competenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’OGS della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 7 comma 4 del TUSP”.

Unitamente alla suddetta deliberazione n. 22 del 2025 e all’allegato prospetto della matrice dei rischi, in cui sono esposti le diverse classi dei possibili rischi, con l’indicazione della probabilità del loro verificarsi e dei conseguenti effetti, nonché dell’allocazione del rischio stesso (privato/pubblico) e gli strumenti di mitigazione dei rischi, sono stati trasmessi i seguenti documenti:

1. Istanza di variazione del progetto Itec con allegato il *Proposal template* in lingua inglese;
2. *Proposal template* tradotto in italiano (non ufficiale);
3. decreto Mur n. 230 del 26 luglio 2024, di rettifica del decreto direttoriale n. 144 del 22 giugno 2022, con cui il progetto TRITION “TRIeste valley innovaTION hub” è stato ammesso a finanziamento, a seguito della presentazione dell’istanza di variazione;
4. deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 102 del 29 novembre 2024 recante “Attivazione della procedura volta alla costituzione di una società a responsabilità limitata nell’ambito del progetto “TRIeste valley innovaTION hub” (TRITION) finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, con la quale sono stati approvati, in via preliminare, gli schemi di statuto, di patti parasociali, di regolamento di esecuzione, di atto di impegno, e le bozze di piano finanziario e di *business plan*, allegati alla delibera;
5. deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 123 del 20 dicembre 2024, recante “Parere del Collegio dei revisori relativamente alla costituzione di una società a

responsabilità limitata nell'ambito del progetto PNRR "Triton": provvedimenti conseguenti" con la quale l'OGS:

- ha preso atto del parere del Collegio dei revisori espresso al punto 3 del verbale n. 44 del 19 dicembre 2024, allegato alla delibera;
 - ha approvato in via definitiva gli schemi di statuto, di patti parasociali, di regolamento di esecuzione, di atto di impegno, e le bozze di piano finanziario e di *business plan*, di cui agli allegati alla deliberazione n. 102 del 2024;
6. nota prot. n. 306 del 14 gennaio 2025, con la quale l'OGS ha richiesto al Mur l'autorizzazione alla costituzione di una società mista a responsabilità limitata di cui al progetto PNRR TRITON, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 127 del 2003;
 7. nota prot. n. 307 del 14 gennaio 2025, con la quale l'OGS ha richiesto al Mef l'autorizzazione alla costituzione di una società mista a responsabilità limitata di cui al progetto PNRR TRITON, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 127 del 2003;
 8. nota prot. n. 4338 del 12 marzo 2025, con la quale il Mur ha autorizzato la partecipazione dell'OGS alla costituzione di una società mista a responsabilità limitata di cui al progetto PNRR "TRIeste valley innovaTION hub" (TRITON).

Con nota della Direttrice generale dell'OGS DG/PDN/seg-dg41 del 24 aprile 2025, avente ad oggetto: "Ulteriore documentazione a supporto del parere richiesto per la costituzione di una società mista a responsabilità limitata di cui al progetto PNRR TRITON", è stato trasmesso un documento recante "Documento Introduttivo alla Documentazione di Gara per la selezione di un Partner Privato per la Realizzazione del Progetto PNRR - TRITON", che, a pag. 3, riporta "alcune informazioni che dovrebbero aiutare a comprendere sia il piano di realizzazione, che durerà fino al 31 dicembre 2025, sia il piano futuro che guiderà la gestione dell'infrastruttura per almeno 15 anni dopo il completamento della sua realizzazione a partire dal 1° gennaio 2026".

La documentazione integrativa trasmessa non costituisce parte integrante né della deliberazione n. 22 ADW oggetto dell'odierno parere, né di altre deliberazioni adottate dal Consiglio d'amministrazione di OGS.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sussistenza della competenza della Sezione del controllo sugli enti.

Presupposti soggettivi e oggettivi del controllo

L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a) della l. n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La novella normativa precisa inoltre che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione e possa discostarsi dal parere anche solo parzialmente negativo, previa analitica motivazione in tal senso e dando adeguata pubblicità di tali ragioni, attraverso la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale. Il successivo comma 4 del menzionato art. 5 Tusp prevede che la segreteria della Sezione competente trasmetta il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'Amministrazione interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni sul proprio sito internet istituzionale.

Sui presupposti e sulla natura delle attribuzioni di cui trattasi si sono diffusamente soffermate le Sezioni Riunite di questa Corte, in particolare con la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, nonché con plurime pronunzie successive contenenti orientamenti vevoli a perimetrarne l'esercizio da parte delle singole Sezioni di controllo competenti a pronunciare sulle singole fattispecie, secondo le regole di riparto vigenti come fissate nello specifico dall'art. 5, c. 4, primo periodo, del Tusp. Dette pronunce contengono le puntualizzazioni interpretative resesi necessarie in concreto, con riguardo ai casi di operazioni

riferibili ad una pluralità di enti ricadenti nella competenza di Sezioni diverse e dell'esigenza di evitare appesantimenti nella attività di controllo con possibile insorgenza di contrasti interpretativi sostanziali (SCE/106/2023/CEPAR).

Tanto premesso, occorre anzitutto verificare la competenza di questa Sezione del controllo sugli enti a pronunciarsi nei confronti dell'atto di cui trattasi.

Va anzitutto rilevato che l'art. 5, c. 4, del Tusp ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni Riunite in sede di controllo "per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali", le Sezioni regionali di controllo "per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione" e la Sezione controllo Enti "per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958".

Di conseguenza, il dato letterale dell'art. 5, c. 4, individua la competenza di questa Sezione del controllo sugli enti per gli atti degli enti assoggettati a controllo ex legge n. 259 del 1958, qual è l'OGS. L'OGS, infatti, è ente pubblico di ricerca, sottoposto al controllo della Corte dei conti con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1978, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 259 del 1958, nonché, ai sensi dell'art. 14, c. 2, del d.lgs. n. 218 del 2016, che richiama il controllo previsto dall'art. 12 della l. n. 259 del 1958.

Risulta, inoltre, che la prospettata operazione di costituzione non è in alcun modo collegata ad altre contestuali ed analoghe operazioni realizzate da altri soggetti pubblici controllati da Sezioni diverse della Corte dei conti. Essa, viceversa, conserva carattere di esclusiva riferibilità all'OGS, elemento che esclude in radice anche la sola possibilità di quelle sovrapposizioni e conflitti di pronunciamenti che ne determinano l'attrazione nell'alveo delle funzioni delle Sezioni Riunite (SCE/106/2023/CEPAR).

Affermata la competenza della Sezione in materia, va in via preliminare vagliata la sussistenza, in concreto, dei presupposti e delle condizioni per l'emanazione di un parere che investa la regolarità e l'ammissibilità della deliberata operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016.

Si rileva che, secondo gli indirizzi espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, la nuova funzione intestata al giudice contabile in tema di costituzione di società pubbliche (come nel caso di specie) o di acquisizione di partecipazioni pubbliche in società già costituite, trova la

sua ratio nell'esigenza di garanzia della conformità delle scelte agli interessi finanziari della collettività, così come espressi dalle prescrizioni e dalle regole fissati per il settore di attività in argomento dal d.lgs. n. 175 del 2016.

Nel definire la natura e gli esiti di questa funzione, le Sezioni Riunite, con deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, specificano che la novella legislativa ha inteso "sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato, ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".

Le Sezioni Riunite richiamano, in altri termini, "*l'assoluta necessità*" che il pronunciamento intervenga dopo che l'Ente abbia perfezionato l'atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della partecipazione, cioè a valle della fase amministrativa, ma prima della fase negoziale di concretizzazione della deliberata operazione nelle forme del diritto societario, per la quale la legge richiede il decorso del termine di sessanta giorni, funzionale all'esame della Corte dei conti medesima.

In quest'ottica, appare necessario precisare che la funzione attribuita alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 5, c. 3, interviene non nell'iter perfezionativo della fase amministrativa, ma su atti deliberativi già perfetti e potenzialmente idonei a produrre effetti conclusivi di tale fase.

Oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 5 Tusp, è, dunque, l'atto deliberativo di "costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17 "(società miste pubblico-privato) o di "acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite" (da tale verifica sono escluse le fattispecie in cui le operazioni avvengano "in conformità a espresse previsioni legislative"). È, infatti, rispetto a tali tipologie di atto che il comma 3 dell'art. 5 Tusp impone all'Amministrazione pubblica procedente l'obbligo di invio, contestualmente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti.

La deliberazione sottoposta all'odierno controllo concerne la costituzione, da parte di OGS, di una società mista pubblico-privata a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 17 Tusp, nella quale l'Ente conferirà il 49 per cento del capitale sociale, pari a 980.000 euro a titolo di partecipazione e il socio privato, individuato con procedura di evidenza pubblica, conferirà il restante 51 per cento. La medesima deliberazione, tra l'altro, approva in via definitiva gli atti

prodromici alla costituzione di detta società, autorizzando l'avvio della procedura ad evidenza pubblica "a doppio oggetto" volta a identificare l'operatore economico privato (socio della costituenda società) che dovrà realizzare e gestire l'infrastruttura di cui al progetto TRITON e rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'art. 5, c. 3 del Tusp. Con tale procedura concorsuale unica, disciplinata dal codice dei contratti pubblici, OGS intende individuare il socio privato della società mista che realizzerà l'infrastruttura tecnologica e contestualmente l'affidatario della gestione della medesima.

Si evidenzia, altresì, che la costituzione di una società mista a responsabilità limitata da parte dell'OGS, deve esser previamente autorizzata dal Mur (Ministero vigilante) in base all'art. 18, comma 1, lett. b) del d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), applicabile, ai sensi dell'art. 23, c. 8 del medesimo decreto legislativo, a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Mur, che recita: "Il CNR per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può: a) stipulare accordi e convenzioni; b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa.

Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere".

Nella deliberazione n. 22 del 2025 l'OGS dà conto di aver richiesto la prescritta autorizzazione preventiva al Mur e il prescritto parere al Mef con note del 14 gennaio 2025, rispettivamente prot. n. 306 e prot. n. 307 e di aver ricevuto l'autorizzazione dal Mur con nota prot. n. 4338 del 12 marzo 2025, come da documentazione allegata alla deliberazione medesima. Nessun riscontro, invece, è pervenuto dal Mef.

2. Nel merito

L'attività intestata alla Corte dei conti si esplica, in applicazione del disposto dell'art. 5, c. 3, ai precedenti commi 1 e 2 del medesimo art. 5 Tusp, verificando se l'atto deliberativo della costituzione della società ovvero della partecipazione adottato dall'Amministrazione risulti conforme a quanto previsto dagli artt. 4, 7 e 8 del Tusp e se contenga un'analitica motivazione in ordine a:

- a. necessità per OGS della partecipazione alla società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 del medesimo Tusp);
- b. ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c. compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d. assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2.1 Conformità dell'atto alle modalità previste dall'art. 7 del Tusp

Ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. d) del Tusp "la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: [...] d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche."

Nel caso sottoposto all'esame della Sezione si tratta di deliberazione n. 22 del 19 marzo 2025 del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto. Pertanto, l'operazione, sotto questo specifico profilo, è avvenuta in conformità a quanto disposto dall'art. 7, c. 1 del Tusp.

A norma dell'art. 7, c. 5, "nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Nella fattispecie, come espressamente rappresentato nella delibera del Consiglio d'amministrazione n. 102 del 2024, richiamata dalla deliberazione n. 22 del 2025, il socio privato sarà individuato con procedura di evidenza pubblica.

L'atto deliberativo, a norma dell'art. 7, c. 3, deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dall'art. 2463 c.c. relativamente alle società a

responsabilità limitata, inseriti nell'allegato statuto della società di nuova costituzione, con particolare riferimento alle generalità di ciascun socio; alla denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; all'attività che costituisce l'oggetto sociale; all'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, che verrà sottoscritto e di quello che verrà versato; ai conferimenti di ciascun socio e al valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura; alla quota di partecipazione di ciascun socio; alle norme relative al funzionamento della società, con l'indicazione di quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza; ai soggetti cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; all'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione, poste a carico della società.

Sotto questo specifico profilo, si rileva che gli atti trasmessi non recano alcuni degli specifici elementi richiamati dal citato art. 2463 c.c. considerata, nella fattispecie, la mancata attivazione della procedura per l'individuazione del socio privato.

2.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 Tusp) e finalistici (art. 4 Tusp)

Dall'esame degli atti si rileva che, la Newco, ha natura di società a partecipazione mista pubblico-privata, a responsabilità limitata, con capitale privato maggioritario, ai sensi dell'art. 17 del Tusp, quale soggetto realizzatore del progetto dal titolo "TRIeste valley innovaTION hub", acronimo "TRITION", con soggetto proponente e attuatore l'OGS.

Rientra, pertanto, nel modello previsto dall'art. 3 Tusp, ai sensi del quale "le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa".

Le partecipazioni in società da parte di enti pubblici sono, inoltre assoggettate al duplice vincolo finalistico di cui all'art. 4 Tusp: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4. Il comma 1 dell'art. 4 Tusp dispone, infatti, che "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Sul punto, la delibera sopraccitata e la successiva documentazione non allegata alla stessa specificano che la costituenda società è prevista come strumento di realizzazione del progetto TRITON, finalizzato alla creazione e gestione di una infrastruttura tecnologica di innovazione distribuita di particolare rilevanza per il sistema della ricerca territoriale, finanziata parzialmente con fondi del Pnrr, Missione 4 Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”. Si legge che “Attraverso la realizzazione di infrastrutture all’avanguardia, TRITON potenzierà le capacità di calcolo, archiviazione e analisi dei dati sia dell’OGS che di coloro i quali afferiranno alla costituenda società la cui vocazione è volutamente indirizzata verso la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico. L’iniziativa rafforza la vocazione internazionale dell’Istituto, migliorando la competitività nei bandi di finanziamento europei e la collaborazione con centri di ricerca di livello mondiale.

Per il tramite di TRITON, l’OGS potrà sviluppare nuovi progetti di High Performance Computing (HPC), intelligenza artificiale e simulazione avanzata, incrementando così le capacità di previsione e monitoraggio di fenomeni come cambiamenti climatici e rischi sismici. Il progetto stimolerà la creazione di sinergie con il tessuto industriale locale e internazionale, incentivando partnership pubblico private per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative. TRITON favorirà anche l’attrazione di talenti e la formazione di giovani ricercatori, grazie a laboratori e infrastrutture capaci di offrire percorsi di crescita professionale di alto livello”.

L’art. 3 dello Statuto prevede che “la Società assume ad oggetto la creazione di un’Infrastruttura tecnologica di innovazione con tre laboratori specializzati in High Performance Computing (HPC), Intelligenza Artificiale (AI) e Modeling & Simulation, al fine di rafforzare la collaborazione e la connessione tra enti scientifici e PMI operanti nei settori della Caratterizzazione dei Terreni e della Meccanica Industriale Agritech, la creazione e l’accelerazione di StartUp, l’educazione e la formazione nell’intersezione tra i vari ambiti disciplinari. Le ricerche potranno essere svolte anche sulla base di incarichi e finanziamenti da parte di soggetti esterni, alle quali potranno partecipare, laureandi, dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca e ricercatori universitari. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso”.

In particolare, la costituenda società risulterebbe necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione di partenariato pubblico-privato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, c. 2, dell' Avviso Mur n. 3265 del 2021, (ai sensi del quale "Il soggetto proponente dovrà avvalersi, nella implementazione dell'iniziativa, del contributo di soggetti privati che, individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale, cofinanzino l'iniziativa stessa attraverso un'operazione di partenariato pubblico-privato") e ribadito dal comma 4, dell'art. 1, del decreto di concessione del finanziamento n. 144 del 2022, alla luce del progetto TRITON presentato da OGS e dettagliato nel *Proposal template* allegato all'istanza di variazione dello stesso.

Sul punto, inoltre, l'art. 4 *bis* del Tusp, richiamato da OGS nella deliberazione n. 102 del 2024 dispone che "le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto".

Dall'esame dell'oggetto sociale, dello statuto e della complessiva documentazione pervenuta, risulterebbe, pertanto, integrato il requisito generale della tipologia di partecipazione ammessa, in virtù del richiamo operato all'art. 4, c. 2 dall'art. 4 *bis* del Tusp.

Una specifica considerazione attiene al cronoprogramma relativo agli adempimenti procedurali previsti per la costituzione della nuova società (allegato 7 alla deliberazione n. 102 del 2024) e alla circostanza che il decreto di concessione del finanziamento è stato adottato il 22 giugno 2022 e l'istanza di variazione del progetto, inoltrata tramite l'apposita sezione della piattaforma informatica in data 18 luglio 2024, è stata autorizzata con decreto direttoriale n. 230 del 26 luglio 2024.

Allo stato, pertanto, il tempo rimanente per l'attuazione del progetto appare estremamente esiguo, in considerazione dei numerosi e complessi adempimenti procedurali individuati nel cronoprogramma allegato alla deliberazione n. 102 del 2024.

L'art. 6, c. 4, dell'Avviso del Mur n. 3265 del 2021 prevede espressamente che "la durata massima delle iniziative non deve superare i 36 (trentasei) mesi prorogabili di ulteriori 6 (sei) mesi in caso di completamento delle attività per la messa in opera degli investimenti in conto capitale e per il funzionamento. Resta comunque ferma la necessità di concludere il progetto

entro il termine del 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR”.

Sul punto, si richiamano le forti perplessità sollevate dal Collegio dei revisori e riportate al punto 3 del verbale n. 44 del 19 dicembre 2024, allegato alla deliberazione del Consiglio d’amministrazione dell’OGS n. 123 del 2024, che questa Sezione non può che condividere e che si riportano di seguito: “Considerati, quindi, i vari adempimenti propedeutici alla costituzione della società (come indicato nel crono programma) nonché la necessità della suddetta costituzione, tenuto conto che in assenza della quale il MUR dovrebbe procedere alla revoca progettuale essendo tale istituzione condizione sine qua non alla realizzazione delle attività in argomento, il Collegio non può non manifestare forti perplessità in merito alla conclusione del progetto entro il 31.12.2025 e all’impianto procedurale sopra delineato.

Ciò è dovuto anche al fatto (come precedentemente riportato) che il CDA con delibera n. 82 del 19.9.2024 ha dichiarato la non fattibilità della proposta ricevuta da parte della società Trition S.R.L., mentre i tempi previsti per la conclusione della nuova iniziativa rimangono, salvo successive variazioni, quelli indicati dal già citato decreto MUR 3265/2021 e cioè 31.12.2025”.

Dalla documentazione in atti, è emerso che l’OGS, per implementare l’iniziativa TRITION, ha dapprima tentato di realizzare un partenariato pubblico privato di tipo contrattuale con la società TRITION s.r.l.

Successivamente, si legge nella deliberazione dell’Istituto n. 102 del 29 novembre 2024, l’OGS: “- ha dichiarato la non fattibilità della proposta di partenariato pubblico-privato di tipo “contrattuale” ricevuta da parte della società TRITION Srl, anche alla luce delle rilevanti osservazioni formulate nel parere preventivo dd. 2.05.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE);

- ha proposto la variazione del progetto (presentata in data 18.7.2024 ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso e approvata dal MUR con Decreto 230/2024 del 26.07.2024) la quale comprendeva una rimodulazione del piano delle attività con impatto sui costi e una modifica della tipologia di operazione di partenariato pubblico-privato da “contrattuale” a “istituzionalizzato” (che prevede la costituzione di una società mista a responsabilità limitata, la quale potrà detrarre l’IVA sugli acquisti, che conseguentemente non verrà presentata come costo rendicontabile), il

tutto funzionale a far rientrare il progetto nei parametri dell'Avviso, in particolare nei tempi previsti;

- ha dato atto che per la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura di cui al progetto (...) si procederà, a seguito dell'individuazione di un partner privato mediante gara ad evidenza pubblica, alla costituzione di una società mista a responsabilità limitata a capitale maggioritario privato e all'affidamento alla medesima della realizzazione e gestione dell'infrastruttura, così come previsto dall'attuale normativa;

- che soltanto dopo aver individuato il partner privato mediante gara ad evidenza pubblica sarà possibile definire tutta una serie di aspetti formali/sostanziali, tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la denominazione sociale, la sede legale e le sedi secondarie operative (di cui almeno una sede al Sud)".

Allo stato non risultano rispettate né le date progettuali programmate di rendicontazione, né conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati.

Con riferimento alla tempistica, si osserva che il piano finanziario contenuto nella documentazione integrativa presentata dalla Direttrice generale di OGS il 28 aprile 2025, il quale si sviluppa dal 1° luglio 2022 (data inizio progetto) al 31 dicembre 2025 (fine progetto: realizzazione infrastruttura), precisa, per ciascuno dei flussi finanziari, le date delle varie fasi del progetto con le relative scadenze di rendicontazione degli obiettivi. Lo sviluppo temporale del piano finanziario risulta, pertanto, inattuale, come meglio in seguito precisato.

Con riferimento all'efficacia dell'intervento rispetto alla tempistica prevista, si osserva, peraltro, che la Matrice dei rischi allegata alla delibera n. 22 del 2025, contempla il rischio di slittamento dei tempi di realizzazione rispetto alle tempistiche fissate dal cronoprogramma, con una valutazione della probabilità del suo verificarsi a livello medio, che potrebbe portare all'eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta a carico sia del socio pubblico che del socio privato.

2.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

In merito al parametro della sostenibilità finanziaria le Sezioni Riunite hanno avuto modo di precisare che tale concetto "assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione

intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato" (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, è stata sottolineata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un adeguato *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità). Tale strumento illustrativo deve fornire "gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire: [...] nel caso di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire". Sulla base di tali elementi devono essere sviluppate previsioni economico-finanziarie accurate e attendibili, "accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento", nonché dalla "individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate".

Inoltre, in considerazione della partecipazione pubblica all'impresa, "la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato".

La motivazione dell'atto deliberativo di OGS appare, in merito, carente. Si afferma, infatti, che "la costituzione della società mista (di seguito anche solo "New company o Newco") comporterà per l'OGS un esborso di € 9.548.905,38, che saranno così suddivisi:

* all'atto della costituzione, l'OGS conferirà il 49 per cento del capitale sociale, stimabile pari al totale (o un intorno dello stesso) dell'anticipo ministeriale (già erogato per € 954.890,53) che verrà iscritto a titolo di partecipazione finanziaria;

* nel periodo del progetto, l'OGS si impegnerà a versare, mediante finanziamento soci, tutte le erogazioni che perverranno dal MUR, al netto delle quote trattenute per costi eventualmente gestiti direttamente dall'OGS, a reintegro di quanto speso e rendicontato da parte della futura società mista a responsabilità limitata per la realizzazione del progetto e nei limiti di quanto previsto dal progetto stesso in termini di spese; a tale fine tra gli impegni della Newco "soggetto esecutore" è previsto il caricamento dei giustificativi di spesa direttamente sulla piattaforma di rendicontazione Ministeriale, che sarà visibile anche dall'OGS (in quanto soggetto attuatore per l'Avviso) al fine della trasmissione della domanda ufficiale di presentazione costi al Ministero. Il piano finanziario evidenzia come il socio pubblico e il socio privato dovranno garantire, data la strutturazione dei flussi di cassa, degli anticipi di cassa al fine di poter garantire la realizzazione dell'infrastruttura. Tali anticipi saranno recuperati, come evidenziato dal piano finanziario stesso, a valere sui flussi di cassa ministeriali a seguito di rendicontazione, anche in corso di progetto. La situazione attuale di liquidità dell'OGS (saldo bancario al 31.10.2024 superiore a € 43 milioni) è tale da consentire di far fronte agli impegni previsti dal piano finanziario del progetto".

Ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione, rileva che la società attraverso cui è realizzato il progetto verrà costituita in forma di società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale pari ad euro 2.000.000, così sottoscritto:

- euro 980.000 pari al 49 per cento del capitale, a cura di OGS;
- euro 1.020.000, pari al 51 per cento del capitale, a cura del socio privato.

Le risorse finanziarie apportate dal socio pubblico a valere sul Pnrr, sono pari ad euro 9.548.905, come da decreto di concessione n. 144 del 22 giugno 2022.

La residua parte di investimento, non finanziata con risorse Pnrr, è posta a carico del socio privato per euro 9.938.656, e così per un costo complessivo del progetto pari a euro 19.487.562. In relazione alle valutazioni condotte in merito alla situazione prospettica (economica, patrimoniale e finanziaria) della costituenda società, OGS ha fornito copia del progetto illustrato nel *Proposal template*, nel quale viene evidenziato il piano di budget per l'esecuzione del progetto e il profilo di sostenibilità a lungo termine con un conto economico preliminare per l'iniziativa fino al completo ammortamento dell'attrezzatura, nonché, la bozza del piano finanziario (allegato 5 alla deliberazione n. 102 del 2024) e la bozza di *business plan* (allegato 6 alla deliberazione n. 102 del 2024). Il *business plan* allegato alla deliberazione n. 102 del 2024

indica per l'orizzonte temporale 2026-2040 una serie di stime, che si riepilogano come di seguito: costi totali infrastruttura pari complessivamente a euro 36.883.860; introiti generati dai servizi annuali infrastruttura pari complessivamente ad euro 64.598.387; utile lordo dopo l'accantonamento per rinnovamento strumentazione laboratori pari complessivamente a euro 10.986.700; introiti generati dalla vendita di *start up* pari complessivamente ad euro 40.500.000; utile lordo finale (sommatoria algebrica dell'utile lordo dopo l'accantonamento per rinnovamento strumentazione laboratori e degli introiti generati dalla vendita di *start up*) pari complessivamente ad euro 51.486.700. Si aggiunge che per ciascun anno del *business plan* si prevede un utile lordo dopo l'accantonamento per rinnovamento strumentazione laboratori e che i previsti "introiti generati dalla vendita di *start up*" ammontano al rilevante importo complessivo, riferito sempre all'intero orizzonte temporale del piano, a euro 40.500.000, che si genererebbero in ciascuno degli anni dal 2030 al 2040.

Inoltre, i dati rappresentati nel citato *business plan*, non appaiono raccordarsi con quelli contenuti nel conto economico preliminare, riportati nel *Proposal template*, pure trasmesso all'odierno controllo. Ad esempio, si evidenzia, che il totale della somma dei ricavi complessivi al termine dell'orizzonte temporale dei 15 anni ammonta ad euro 48.792.960 di cui euro 9.192.960 per ricavi "esci da *start up*" nel *Proposal template*, a fronte di ricavi complessivi pari ad euro 51.486.700, di cui euro 40.500.000, per "introiti generati dalla vendita *startup*" del *business plan*, di cui si è detto.

La documentazione integrativa trasmessa dalla Direttrice generale di OGS in data 28 aprile 2025, presenta alcuni elementi innovativi rispetto ai documenti richiamati dalla delibera del Consiglio d'amministrazione di OGS n. 22 del 2025, posti a spiegazione del piano finanziario e del *business plan*. In particolare, il documento, con riferimento al Piano finanziario, rispetto alla precedente documentazione, consta delle seguenti integrazioni:

a) è stato articolato in tre proiezioni progressive (piano finanziario "semplificato", piano finanziario "con finanziamento in natura", e piano finanziario "complessivo"). Per ciascuno dei tre documenti sono illustrati i contenuti e sono fornite le spiegazioni per facilitarne la lettura. Le cifre riepilogative sintetiche del piano finanziario comprendono anche l'illustrazione del criterio di computo adottato ai fini della quantificazione dei costi indiretti previsti dal progetto.

Con riferimento, in particolare, al piano finanziario "con finanziamento in natura", viene

evidenziata la possibilità per il socio privato di apportare un conferimento in natura non secondario (2 milioni di euro al 30 aprile 2025 e 2 milioni di euro al 31 giugno 2025), di cui non si rileva la potenzialità, rispetto ad un socio non ancora individuato.

- b) è aggiunta la colonna “calendario”, con la quale si definiscono (dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2025) le tempistiche di attuazione delle diverse fasi di realizzazione degli obiettivi fino al completamento dell’infrastruttura.

Lo sviluppo temporale delle fasi progettuali contenuto nel piano finanziario dimostra, ad oggi, il mancato rispetto delle date indicate e dei connessi versamenti a carico dei soci e, in definitiva, il mancato raggiungimento degli obiettivi realizzativi del progetto, che mette in luce l’impossibilità di concretizzare effettivamente il progetto stesso.

- c) il Piano finanziario complessivo prevede un valore complessivo del progetto pari ad euro 20.000.000, di cui euro 9.800.000 a carico del socio pubblico ed euro 10.200.000 a carico del socio privato.

Sul punto, si osserva che la documentazione richiamata nella delibera n. 22 del 2025 prevedeva, invece, un valore complessivo del progetto pari ad euro 19.487.562, di cui euro 9.548.905 a carico del socio pubblico ed euro 9.938.656 a carico del socio privato. Tale discrepanza non risulta motivata nella documentazione fornita.

Il Piano finanziario contenuto nella documentazione integrativa fornita risulta inattuale. Infatti, al 30 aprile 2025 i flussi finanziari previsti a carico dei soci non pare abbiano avuto ancora attuazione, tra cui le anticipazioni della quota di cofinanziamento pubblico. A tale proposito la documentazione integrativa rileva quanto di seguito: “Alla costituzione della società il partner pubblico verserà come propria quota del capitale sociale l’intero ammontare dell’anticipazione del 10% della quota di cofinanziamento pubblico ricevuta dal Ministero pari a € 980.000, che costituisce il 49%, e il partner privato verserà contestualmente la propria quota pari al 51% per un valore di € 1.020.000.

Per dare inoltre continuità finanziaria alla Società che dovrà realizzare l’infrastruttura e rendicontare i costi sostenuti secondo la pianificazione, il partner pubblico verserà, come quota di finanziamento soci infruttifera, un ulteriore somma pari a € 1.960.000 rappresentato da un ulteriore anticipazione del 20% della quota di cofinanziamento pubblica che riceverà dal Ministero. Il partner pubblico, inoltre, per sostenere il flusso finanziario in maniera continua evitando l’attesa delle erogazioni relative ai costi, anticiperà ulteriori 2 milioni di euro della

propria quota di finanziamento totale. Tale quota sarà in seguito completata non appena arriveranno le erogazioni ministeriali successive alla presentazione delle spese sostenute. Questo versamento di anticipo sempre mediante finanziamento soci infruttifero, verrà effettuato secondo le tempistiche previste dal piano e saranno restituiti alla fine del progetto come previsto dal piano. Questo ulteriore finanziamento non genererà alcun interesse”.

Da quanto riportato, emerge che già in questa prima fase il socio pubblico si farà carico di una consistente anticipazione, in attesa di ottenere il rimborso a seguito della presentazione della rendicontazione, secondo i tempi di realizzazione declinati dal cronoprogramma, che ad oggi risulta già non rispettato e notevolmente in ritardo. Come già evidenziato, tale situazione pone seri dubbi sulla sostenibilità e sull’effettiva concretizzazione del progetto.

Con riferimento al *business plan*, il documento suppletivo trasmesso consta delle seguenti integrazioni:

- a) risulta interamente confermato il prospetto per il periodo temporale dal 2026 al 2040 sia nell’articolazione, sia nei dati economici previsionali indicati;
- b) sono fornite illustrazioni più analitiche soprattutto con riferimento all’analisi della composizione delle due tipologie di ricavi previste nel prospetto;
- c) per i Ricavi è sviluppato un dettaglio relativo alla vendita dei servizi delle attività che verranno messe a disposizione dell’infrastruttura di innovazione. In particolare, sono indicati ed illustrati i parametri di impostazione dei canoni di affitto dell’infrastruttura, nonché sono indicati, per ciascun anno dal 2026 al 2040, i valori dei prezzi di utilizzazione dell’infrastruttura e la composizione degli introiti complessivi già riportati nel precedente *business plan* e conseguenti ai canoni di affitto (con ripartizione dei ricavi a seconda che siano generati da università affiliate, socio privato, partner privati esterni e partner universitari esterni); sono illustrate anche ulteriori eventuali fonti di ricavi derivanti dalla cessione o licenza di brevetti che, tuttavia non risultano quantificati e inseriti né nel *business plan* né tantomeno nel nuovo documento. Per dare compiutezza all’analisi delle potenzialità, vengono riferiti a 3 spinoff e 10 brevetti tali potenziali ricavi non quantificati, precisandosi che la futura società pubblico/privata si avvarrà della collaborazione e del supporto strategico di VeniSIA s.r.l., spin-off dell’Università Cà Foscari di Venezia, che gestirà lo *start up* studio per le attività di *venture Bbuilding*, incubazione ed accelerazione e per la costituzione di nuove *start up*, promuovendo l’imprenditorialità e l’innovazione per

il settore industriale, imprese, ricercatori e spinoff universitari; sono indicati ed illustrati i centri di ricavo (*business unit*) che presidiano uno specifico ambito di mercato e una specifica funzione aziendale; è sviluppato un dettaglio dei ricavi ottenuti dalla vendita delle *start up* attraverso la vendita della partecipazioni nelle *start up* che l'infrastruttura avrà contribuito a fondare o ad accelerare tramite la collaborazione con il *Venture Builder* Venisia s.r.l. In particolare: è evidenziata l'attività di *venture builder* di supporto alla crescita delle *start up*; viene illustrato il processo di trasferimento tecnologico e di selezione delle *start up*; sono indicati ed illustrati i dati di impostazione ed i criteri per la valutazione degli introiti generati dalla vendita delle *start up* create e cresciute nell'ambito dell'infrastruttura; vengono indicati, per ciascun anno dal 2026 al 2040, con riferimento ai valori degli introiti economici maturati con la vendita delle *start up* presenti nel *Business Plan*, il numero delle *start up* partite (complessivamente n. 73) e il numero delle *start up* vendute (complessivamente n. 18), nonché la percentuale di successo delle *start up* (24,66 per cento) e i relativi criteri di computo;

- d) quanto ai costi, viene riportato un dettaglio del costo delle tipologie di personale da utilizzare per l'infrastruttura, e illustrato attraverso un apposito grafico, l'andamento temporale del rinnovamento della infrastruttura;
- e) sono illustrate le modalità e i criteri di calcolo del ROI (espresso in valori assoluti): anche tenendo conto del costo della vita per il calcolo dei costi, "con un'impostazione attuale dell'inflazione pari al 6,12 per cento ogni 3 anni".

In merito, la Sezione prende atto delle integrazioni contenute nel *business plan*, tuttavia, non può non rilevare che le previsioni ivi contenute sono necessariamente condizionate dalla mancata effettiva attuazione del piano finanziario, nei termini sopra illustrati.

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, nella deliberazione n. 22 del 2025 OGS evidenzia come la spesa gravi sostanzialmente sulle disponibilità che l'Istituto ha ricevuto/riceverà a titolo di finanziamento Pnrr.

L'art. 5, c. 3, dello Statuto prevede che per le obbligazioni assunte risponda soltanto la società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi. In nessun caso l'Istituto ed eventuali altri soci pubblici potranno essere gravati da garanzie per prestiti contratti dalla società. Inoltre, ai sensi dell'art. 9, c. 4 dello Statuto "in caso di perdite di gestione, all'Istituto

e agli eventuali ulteriori Soci pubblici non potranno essere richiesti contributi, comunque siano denominati o qualificati”.

Si rileva che l’art. 5, c. 5 dei patti parasociali (allegato 2 alla deliberazione n. 102 del 2024) prevede: “Nel caso fossero necessari ulteriori finanziamenti dei Soci per il perseguimento dello scopo sociale, essi graveranno integralmente sul Socio privato e nessun onere potrà derivare al Socio pubblico dalla erogazione, in favore della Società, di tali finanziamenti”. Ai sensi del successivo art. 6, è escluso il rilascio di ogni tipo di garanzia da parte del socio pubblico, a favore di soggetti terzi.

Tali limitazioni di responsabilità del socio pubblico, seppure non sufficienti ad integrare un’adeguata motivazione in ordine alla sostenibilità finanziaria, non sono stati evidenziati nella parte motiva della deliberazione.

Inoltre, nel verbale n. 44 del 2024 del Collegio dei revisori si legge: “Il Collegio si è, poi, soffermato sul piano finanziario della prevista s.r.l. [...]. Sotto il primo aspetto viene data evidenza che il totale complessivo del progetto ammonta ad euro 19.487.562,00 di cui euro 9.938.656,62 finanziato dal privato ed euro 9.548.905,38 dalla parte pubblica.”. E, inoltre, “Al riguardo il Collegio prende atto che la normativa in materia, come precedentemente riportata, consente la costituzione della società in questione ed altresì prende atto che il piano finanziato elaborato rientra nell’importo complessivo di euro 19.487.562,00 di cui euro 9.548.905,38 finanziato dalla parte pubblica ed euro 9.938.656,62 dal privato”.

Relativamente a tali contenuti, questa Sezione non può non evidenziare l’assoluta mancanza di considerazioni sul contenuto della scelta dell’Ente e, in particolare, l’assenza di una valutazione sul piano finanziario della costituenda società.

Conclusivamente, con riferimento alla sostenibilità finanziaria, la documentazione integrativa fornita, con cui l’Istituto ha esplicitato il supporto alle valutazioni e ai dati indicati nel piano finanziario e nel *business plan*, pur consentendo una migliore comprensione del percorso argomentativo effettuato tuttavia, il piano finanziario non risulta attuato né dal socio pubblico né dal socio privato, che, peraltro, come più volte rilevato, non è stato ancora individuato, in conformità alle previsioni temporali del piano stesso.

2.4. L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, Tusp)

In merito alla convenienza economica, nella deliberazione n. 102 del 2024 richiamata dalla deliberazione n. 22 del 2025, oggi all'esame, è riportato quanto segue: "attraverso la costituzione della società, l'OGS potrà attingere al finanziamento reso disponibile a tale scopo dall'Avviso, senza assunzione di possibili ulteriori rischi.

Si fa ad ogni modo presente che l'attività di ricerca e di valorizzazione di risultati della ricerca scientifico-tecnologica, quale finalità peculiare dell'OGS e, in particolare, di questo specifico progetto, si addicono solo parzialmente all'applicabilità del requisito della convenienza economica".

Anche in relazione a quanto sopra riportato, rileva quanto dichiarato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 16 del 2022. La nozione di convenienza economica riguarda la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito. Per di più, si precisa che detta valutazione di convenienza economica comporta che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). Con riferimento all'efficacia, nella motivazione si devono rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel *business plan*, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di *output* e *outcome*. In relazione, invece, all'economicità, la valutazione dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili, attraverso la comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

A fronte di ciò, nella motivazione resa dall'OGS nella richiamata deliberazione n. 102 del 2024, la valutazione in ordine alla capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito, ancorché rappresentata nei documenti in analisi, come detto, appare condizionata dalla mancata effettiva attuazione del piano finanziario.

Inoltre, come sopra anticipato, nella deliberazione n. 102 del 2024 l'Istituto, dopo avere riportato come unico elemento di valutazione il fatto che l'OGS potrà attingere al finanziamento, ha dichiarato espressamente che il requisito della convenienza economica si addice solo parzialmente ad essere applicato alla valutazione di interventi che si collocano nell'orizzonte dell'attività di ricerca e di valorizzazione di risultati della ricerca scientifico - tecnologica.

Ai fini della valutazione della convenienza economica dell'operazione, nei termini sopra descritti, rileva, altresì, che il *business plan* allegato 6 alla deliberazione n. 102 del 2024, assunto su un orizzonte temporale di 15 anni, dal 2026 al 2040, come previsto dallo Statuto (art. 4), viene prospettato da OGS come adeguato al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa.

Con riferimento alla valutazione dei profili di efficienza, efficacia, economicità, la citata deliberazione n. 102 del 2024 riporta: "la forma giuridica della S.r.l. consente di associare alla necessità della partecipazione del soggetto privato, come richiesto dall'avviso, le tutele tipiche dei rapporti societari, nonché la tempistica di esecuzione; inoltre, la S.r.l. costituisce la tipologia di società di capitali senz'altro più semplice e versatile (efficienza); e ciò, permettendo di sfruttare le modalità organizzative offerte dalle società di capitali, che sono quelle, da un lato più strutturate e dettagliatamente disciplinate e d'altro lato più garanti di una completa autonomia del patrimonio e della responsabilità dell'ente partecipato rispetto agli enti partecipanti, tra tutte quelle messe a disposizione dall'ordinamento giuridico a tale scopo (efficacia); tale forma giuridica, inoltre, permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità e pertanto per il controllo dell'andamento economico, la completa e rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali e, sotto il profilo dei costi di funzionamento degli organi, rimane soggetta ai rigorosi vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal D.lgs. n. 175/2016 (economicità)".

Sul punto va sottolineato che, sotto il profilo dell'efficacia, a nulla rileva il fatto che l'adozione giuridica della società a responsabilità limitata garantisce la completa autonomia del patrimonio e della responsabilità dell'ente partecipato, dovendo l'efficacia attenere alla funzionalità della soluzione adottata rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Ente. Dall'altra parte, sotto il profilo dell'efficienza, non è congruo il riferimento al fatto che il ricorso ad una forma di società a responsabilità limitata costituisce un modulo semplice e versatile, così come

parimenti irrilevante, sotto il profilo dell'economicità, è il riferimento all'adozione della "rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali" e l'assoggettamento "ai rigorosi vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal Decreto legislativo n. 175/2016", essendo sia il profilo dell'efficacia sia il profilo dell'economicità relativi al corretto impiego delle risorse pubbliche.

Conclusivamente, anche con riferimento alla convenienza economica, l'insufficienza dello sviluppo del piano finanziario e quindi della sostenibilità economico finanziaria, in particolare della prima fase progettuale, condiziona fortemente gli sviluppi e le previsioni contenute nel *business plan*.

2.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, Tusp)

In merito a quest'ultimo aspetto, nella motivazione si specifica solo che "l'Avviso citato [di cui al decreto ministeriale 3265/2021] è esso stesso fonte di derivazione comunitaria, in quanto emanato in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU; inoltre, contiene puntuali norme dirette a garantire il rispetto delle norme in questione in sede di realizzazione delle specifiche attività attraverso le quali il Soggetto Attuatore realizzerà il proprio scopo sociale".

La Sezione prende atto di quanto attestato nella motivazione dell'atto deliberativo, tuttavia, va anche evidenziato che nell'art. 12 dell'avviso, rubricato "Obblighi del soggetto attuatore", si specifica che "Al fine di garantire un puntuale monitoraggio dell'attuazione degli interventi è fatto obbligo ai soggetti attuatori di assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato". Vi è un espresso richiamo, quindi, al rispetto della disciplina in argomento e anche un espresso obbligo in tal senso per i soggetti attuatori.

In conclusione, allo stato degli atti, e con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259,

P. Q. M.

rende in senso negativo, nei termini di cui in parte motiva, il parere di cui all'art. 5, cc. 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, sulla

deliberazione n. 22 ADW del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), adottata nella riunione del 19 marzo 2025, avente ad oggetto "Costituzione di una società a responsabilità limitata nell'ambito del progetto PNRR "TRITON": approvazione definitiva degli atti della società mista e l'avviso di gara", trasmessa dalla Direttrice generale del detto Ente.

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo p.e.c., al Presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Così deliberato nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025.

RELATORE
Daniele Bertuzzi
f.to digitalmente

PRESIDENTE
Andrea Zacchia
f.to digitalmente

depositato in segreteria

DIRIGENTE
Fabio Marani
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

